CONSORZIO A.S.I. LECCE
N.0007968 - 18.11.2019
CAT. CLASSE 0 INTERNO

CONSORZIO PER L'AREA DI SVILUPPO INDUSTRIALE
LECCE

Lecce, 18/11/2019

Si pubblica delibera n°112 del 03/10/52019, comunicando che la stessa rimane sospesa fino a determinazioni del nuovo CdA.

Il Commissario Straordinario

Dott. Pierantonio CICIRILLO

CONSORZIO A.S.I. LECCE

Zona Industriale Centro Direzionale 73100 Lecce - Tel. 0832.240995 / Fax 0832.240982
consorzio.asilecce@legalmail.it - P.I.: 00380090753

CONSORZIO PER L'AREA DI SVILUPPO INDUSTRIALE DI LECCE
Ente Pubblico Economico
Legge 5.10.1991 n°317 - L.R. 8. marzo 2007 n°2

DELIBERAZIONE N °112 DEL 03/10/2019

OGGETTO: Applicazione riduzione del Contributo per la gestione e la manutenzione delle strutture, delle opere e degli impianti e servizi d'interesse comune dell'agglomerato in cui è ubicata l'area e revoca delibera n°95 del 20/08/2019.

Il Commissario Straordinario

L'anno 2019 addì 03 del mese di Ottobre, in virtù dei poteri conferiti dal Presidente della Giunta Regionale con provvedimento n. 201 del 01 aprile 2019, ed in sostituzione degli organi consortili disciolti con il citato provvedimento, assistito, con funzioni di segretario dal Direttore Generale Avv. Lea Cosentino. È, altresì, presente il Dott. Antonio FITTO responsabile del Servizio Economico Finanziario.

Premesso che il Consorzio ASI di Lecce si è dotato degli strumenti normativi e tecnici previsti dalla legge regionale n°2/2007 e s.m.i., tra cui il Regolamento Gestione Suoli, che prevede tra l'altro, il contributo per la gestione e la manutenzione delle strutture, delle opere e degli impianti e servizi d'interesse comune dell'agglomerato in cui è ubicata l'area.

che occorre esplicitare la natura e l'origine di tale contributo, la cui prima istituzione riferita alla gestione delle Opere di Urbanizzazione risale al 1999, infatti il CdA dell'epoca con deliberazione n° 189 del 07/09/1999 istituì un contributo di urbanizzazione per le infrastrutture realizzate a cura del Consorzio;

che con successiva Delibera n. 41 del 02/10/2001 il Commissario Straordinario del Consorzio, Dott. Salvatore Sansò, determinava il prezzo di vendita, comprensivo del contributo, dei suoli ricadenti negli agglomerati industriali e dei PIP di gestione del Consorzio ASI e determinava, altresì, il prezzo relativo del contributo per l'Utilizzo in proprio dei suoli già di proprietà, parametrando gli stessi al grado di urbanizzazione di ogni singolo agglomerato. In seguito ad impugnativa innanzi al Tar da parte dei Comuni di Galatina e Lecce veniva sospesa la efficacia della Delibera n. 41 del 02/10/2001 (Delibera n. 114 del 16/04/2002) e riattivata in seguito con Delibera n. 29 del 28/02/2007 sempre dello stesso Commissario Straordinario;

che con Deliberazione dell'Assemblea Generale del 08/07/2008, insediatasi a seguito della Legge Regionale 2 del 2007, approvava il nuovo Regolamento Gestione Suoli, pubblicato sul BURP n. 126 del 07/08/2008, che all'art. 6 prevedeva un contributo di Infrastrutturazione necessario per provvedere alla realizzazione, alla gestione ed alla manutenzione delle infrastrutture e degli impianti e servizi di interesse comune dell'intero agglomerato. Successivamente lo stesso Regolamento veniva modificato con deliberazione dell'Assemblea Generale del 7/07/2009, pubblicato sul BURP n. 134 del 28/08/2009, mantenendo la previsione del Contributo di Infrastrutturazione;

che il CdA del Consorzio, previa consultazione con le Associazioni di Categoria, proponeva all'Assemblea Generale, la modifica del Regolamento Gestione Suoli all'interno degli agglomerati industriali di gestione del Consorzio, che la stessa approvava con propria Deliberazione del 06/07/2012 e pubblicata sul BURP n. 111 del 26/07/2012. L'art. 5 del suddetto

Regolamento Gestione Suoli prevedeva un Contributo per la gestione e per la manutenzione delle infrastrutture, delle opere e degli impianti e servizi di interesse comune;

che Successivamente, sempre previa consultazione con le Associazioni di Categoria, con Delibera dell'Assemblea Generale del 05/08/2014, il Consorzio approvava le modifiche al Regolamento Gestione Suoli pubblicate sul BURP n. 122 del 04/09/2014;

che il Consorzio ASI, sempre previa consultazione con le Associazioni di Categoria, definiva globalmente con ulteriori modifiche al Regolamento Gestione Suoli con il "Contributo per la gestione e la manutenzione delle strutture, delle opere e degli impianti e servizi d'interesse comune dell'agglomerato in cui è ubicata l'area", con Delibera adottata dall'Assemblea Generale in data del 21/07/2015 e pubblicata sul BURP n. 112 del 06/08/2015. Con tale ultimo provvedimento veniva, altresì, definito l'obbligo, per tutte le aziende insediate, del versamento del "Contributo per la gestione e la manutenzione delle strutture, delle opere e degli impianti e servizi d'interesse comune dell'agglomerato in cui è ubicata l'area";

che nel tempo non si è registrata nessuna censura alle diverse previsioni del Contributo in oggetto. Allo stato, sono pendenti diversi contenziosi innanzi al Giudice Ordinario e al Giudice Amministrativo relativi al recupero forzoso del "Contributo per la gestione e la manutenzione delle strutture, delle opere e degli impianti e servizi d'interesse comune dell'agglomerato in cui è ubicata l'area" e relativi alle varie opposizioni ai Decreti ingiuntivi emessi dal Tribunale di Lecce. Nessuna censura è stata mossa dal Giudice Ordinario e dal Giudice Amministrativo circa il Regolamento Gestione Suoli del Consorzio, la sua validità e legittimità;

Ritenuto che i Comuni per il rilascio dei Permessi di Costruire relativi agli insediamenti industriali ricadenti negli agglomerati della Provincia di Lecce gestiti dal Consorzio dell'A.S.I. (Lecce-Surbo, Nardò-Galatone, Galatina-Soleto, Gallipoli, Maglie-Melpignano, Tricase-Specchia-Miggiano) **non richiedono nessun contributo al concessionario richiedente in quanto ricorrono le condizioni previste dal IV° comma dell'art. 30 della Legge Regionale n° 66 del 31/10/1979**. Infatti, in tutti gli Agglomerati Industriali del Consorzio A.S.I. di Lecce sono state realizzate le opere di urbanizzazione necessarie al funzionamento delle stesse aree industriali in conformità del P.R.T. dell'A.S.I. approvato con D.P. della Ragione Puglia n° 905 del 30/05/1976 e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n° 23 del 15/05/1976;

che a seguito di richiesta di alcune associazioni di categoria (Confindustria Lecce, Assoimprese Nardò-Galatone, in data 02/09/2019 e in data 13/09/2019, sono stati convocati sia i Sindaci dei comuni soci, sede di Agglomerato Industriale, che le Associazioni, per una riunione mirata a trovare una soluzione condivisa al problema globale per l'accertamento ed il pagamento del contributo c.d. di infrastrutturazione;

che, dopo aver approfondito l'argomento, il Commissario Straordinario ha approvato la delibera n°95 del 20/08/2019, "Applicazione art.21 del Regolamento gestione suoli per gli Agglomerati Industriali del Consorzio ASI di Lecce . Rideterminazione temporanea Contributo per la gestione e la manutenzione delle infrastrutture, delle opere e degli impianti e servizi di interesse comune nell'agglomerato in cui è ubicata l'area", che prevedeva la riduzione del 30% del Contributo c.d. di infrastrutturazione per i soli agglomerati industriali di Tricase-Specchi-Miggiano, Gallipoli e Nardò-Galatone e per le motivazioni riportate nella stessa, che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

che esiste un copioso contenzioso su tutti gli accertamenti per il recupero del contributo in parola, rispetto al quale ci sono giudizi ancora pendenti innanzi al Giudice Ordinario nei quali, verosimilmente, sarà dichiarato il difetto di giurisdizione, come è già accaduto in quasi tutti i procedimenti già svolti ed esauriti in primo grado in opposizione al decreto ingiuntivo per il recupero del contributo;

che tali giudizi hanno un impatto economico notevolissimo e che la sola riassunzione o traslazione degli stessi innanzi al TAR comporterebbe un dispendio di tempo ed un esborso per il pagamento del contributo forfettario altrettanto consistente;

che a ciò si deve aggiungere l'importo relativo agli onorari e spese legali nelle cause per il recupero del contributo per la gestione e la manutenzione delle strutture, delle opere e degli impianti e servizi d'interesse comune dell'agglomerato in cui è ubicata l'area, che costituisce una posta importante;

che, Confindustria Lecce, Laica, Assopetroli-Assoenergia Lecce, Confcommercio Lecce, Confartigianato Lecce e alcuni Enti soci, come si evince dal verbale del 13/09/2019, allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale, hanno richiesto vibratamente l'abbattimento del Contributo per la gestione e la manutenzione delle strutture, delle opere e degli impianti e servizi d'interesse comune dell'agglomerato in cui è ubicata l'area ad 1/3 del valore stabilito attualmente, anche in forza della mancata infrastrutturazione globale di tutti gli agglomerati industriali e della congiuntura sfavorevole del settore;

che già dal 2012 al 2014 il CdA e l'Assemblea dei Soci avevano previsto la possibilità, attraverso la regolarizzazione della posizione dell'azienda, del pagamento del contributo per la gestione e la manutenzione delle strutture, delle opere e degli impianti e servizi d'interesse comune dell'agglomerato in cui è ubicata l'area in misura ridotta ad 1/3;

che vista l'esistenza di precedenti in tal senso, sia le Associazioni presenti che gli Enti soci, partecipanti alla riunione del 13/9, hanno richiesto l'abbattimento del contributo per la gestione e la manutenzione delle strutture, delle opere e degli impianti e servizi d'interesse comune dell'agglomerato in cui è ubicata l'area ad 1/3;

che alla luce delle summenzionate considerazioni, appare opportuno, revocare la delibera n°95/2019 che prevedeva la riduzione del 30% del Contributo c.d. di infrastrutturazione per i soli agglomerati industriali di Tricase-Specchi-Miggiano, Gallipoli e Nardò-Galatone, poiché in accoglimento delle istanze degli Enti soci e di Confindustria è necessario estendere il beneficio dell'abbattimento a tutti gli agglomerati industriali, peraltro ad oggi non è pervenuta nessuna richiesta rispetto alla summenzionata delibera n°95/2019;

che nei bilanci del Consorzio, già approvati negli anni dall'assemblea dei soci, le poste sono inserite al valore dell'accertamento effettuato e che qualsiasi abbattimento deve tener conto delle somme accantonate al fondo rischi e che, pertanto, la richiesta di riduzione al 70% (1/3) comporterebbe un pregiudizio contabile che non può essere sostenuto, mentre si ritiene di poter sostenere, anche come impatto contabile, la riduzione del prezzo del Contributo per la gestione e la manutenzione delle strutture, delle opere e degli impianti e servizi d'interesse comune dell'agglomerato in cui è ubicata l'area non superiore al 50% (1/2);

che per quanto riguarda i nuovi insediamenti, rispetto ai quali non vi sarebbe nessun impatto sul bilancio dell'Ente, al fine di agevolare ed attrarre nuove iniziative imprenditoriali, anche in forza dell'Approvazione della ZES Adriatica, in linea con gli obbiettivi ed i fini istituzionali del Consorzio, si ritiene utile prevedere una agevolazione, in linea con le richieste più volte inoltrate dagli Enti soci, da ultimo nella riunione del 13/09/2019, di riduzione del prezzo del contributo, cosi come già previsto nell'art.8 comma 5 del Regolamento Gestione Suoli dell'Ente, pubblicato sul BURP n°112 del 06/08/2015 (riduzione ad 1/3 del prezzo del contributo) per un periodo non superiore ad 1 (uno) anno.

che il Consorzio ritiene opportuno accogliere, anche per quanto sopra descritto e al solo fine di agevolare le aziende insediate, le succitate istanze, ma, al contempo, ritiene utile applicare per un tempo prestabilito e limitato, un abbattimento del ½ (50%) e non 1/3 (70%) del prezzo del contributo, poiché la percentuale di tale riduzione consentirebbe, con l'ausilio e la collaborazione

degli enti soci e delle associazioni di categoria, di incassare un consistente importo che comporterebbe, altresì, l'eliminazione della forte alea dei giudizi in corso per le ragioni innanzi specificate e l'abbattimento delle competenze legali che costituiscono una forte spesa per l'Ente;

che a supporto delle ragioni di opportunità per la riduzione del prezzo del contributo per la gestione e la manutenzione delle strutture, delle opere e degli impianti e servizi d'interesse comune dell'agglomerato in cui è ubicata l'area vi è da considerare, altresì, la circostanza che l'ufficio tecnico consortile non ha potuto effettuare tutti gli accertamenti per il recupero del contributo e che, ai sensi della sentenza TAR Puglia n°341/2019, la prescrizione decennale del diritto a richiedere il contributo in parola decorrerebbe, (salvo diverse disposizioni del Consiglio di Stato i cui tempi fissazione dei ricorsi e decisione sono decisamente lunghi) dal momento della data di promulgazione della Legge Regionale 2/2007 (14 Marzo 2007) e non anche dal momento di applicazione dei regolamenti attuativi, quali il Regolamento Gestione Suoli;

che a parere del servizio economico finanziario del Consorzio la riduzione ad 1/2 è utile sia per abbattere le spese e le competenze legali di cui si è trattato, sia per eliminare l'alea dei giudizi e per far si che il Consorzio, in un momento di grave disagio economico-finanziario possa recuperare risorse necessarie per svolgere i propri compiti istituzionali.

Tanto premesso, con la presente si intende revocare la delibera n°95/2019 e prevedere, a far data dalla notifica a tutti gli Enti soci ed Associazioni interessate della presente, all'esito del parere degli stessi, per un tempo di giorni 60 (sessanta) la riduzione dell'importo ad 1/2 (50%) del Contributo per la gestione e la manutenzione delle strutture, delle opere e degli impianti e servizi d'interesse comune dell'agglomerato in cui è ubicata l'area per tutti gli agglomerati industriali.

Inoltre, per quanto riguarda i nuovi insediamenti, rispetto ai quali non vi sarebbe nessun impatto sul bilancio dell'Ente, al fine di agevolare ed attrarre nuove iniziative imprenditoriali, anche in forza dell'Approvazione della ZES Adriatica, in linea con gli obbiettivi ed i fini istituzionali del Consorzio, si ritiene utile prevedere una agevolazione, in linea con le richieste più volte inoltrate dagli Enti soci, da ultimo nella riunione del 13/09/2019, di riduzione del prezzo del contributo, cosi come già previsto nell'art.8 comma 5 del Regolamento Gestione Suoli dell'Ente, pubblicato sul BURP n°112 del 06/08/2015 (riduzione ad 1/3 del prezzo del contributo) per un periodo non superiore ad 1 (uno) anno.

Vista la Legge Regione Puglia n. 2 del 8.03.2007 e s.m.i.
Visto lo Statuto Consortile
Vista la Delibera di G.R. n°533 del 19/03/2019 e succ. Decreto del PGR n°201 del 01/04/2019.
Visto il parere del Servizio Economico Finanziario.
La presente viene trasmessa via pec al Collegio dei Revisori

D E L I B E R A

Per tutte le motivazioni dettagliate in narrativa, di **revocare** la delibera n°95/2019 e **stabilire**, a far data dalla notifica a tutti gli Enti soci, all'esito del parere degli stessi, per un tempo di **giorni 60 (sessanta) la riduzione dell'importo ad ½ (50%)** del Contributo per la gestione e la manutenzione delle strutture, delle opere e degli impianti e servizi d'interesse comune dell'agglomerato in cui è ubicata l'area per tutti gli agglomerati industriali.

Di **stabilire**, a far data dalla notifica a tutti gli Enti soci, all'esito del parere degli stessi, per i nuovi insediamenti la riduzione del prezzo del contributo, cosi come già previsto nell'art.8 comma 5 del Regolamento Gestione Suoli dell'Ente, pubblicato sul BURP n°112 del 06/08/2015 **(riduzione ad 1/3 del prezzo del contributo)** per un periodo non superiore **ad 1 (uno) anno**, in attesa di emendare il Regolamento Gestione Suoli.

IL DIRETTORE GENERALE
Avv. Lea COSENTINO

CONSORZIO A.S.I. LECCE

IL COMMISSARIO
Dott. Pierantonio CICIRILLO